

## Quanti pericoli in un orsetto di peluche che costa troppo poco



### INDUSTRIA DEL GIOCATTOLO

PRODUZIONE ITALIANA DESTINATA AL MERCATO NAZIONALE (circa)	L. 1000 MILIARDI
IMPORTAZIONE gennaio/settembre '86	L. 237 MILIARDI
IMPORTAZIONE gennaio/settembre '85	L. 197 MILIARDI
INCREMENTO IMPORT	+ 20,2 %
ESPORTAZIONI gennaio/settembre '86	L. 360 MILIARDI
ESPORTAZIONI gennaio/settembre '85	L. 332 MILIARDI
INCREMENTO EXPORT	+ 8,3 %

fonte: Assogioiattoli

## Non è difficile accostare vestiti, cravatte e camicie

Natale vuol dire regali, e regali significa ricerche più o meno spasmodiche; in particolare le donne che ci tengono a fare una «sorpresa» al loro uomo sono nei pasticci, sono nei pasticci molto di più delle loro madri.

Una abitudine assai diffusa nella generazione precedente era il completo disinteresse maschile per il proprio abbigliamento; il marito trovava al mattino accuratamente disposti dalla moglie, tutti i capi di vestiario scelti ed assemblati secondo le giuste combinazioni di colore; e si poteva anche pensare che il maschio svagato avrebbe stolicamente indossato un completo di lino in dicembre o uno di lana in luglio se le avesse trovati lì sulla sedia e pronti, tanto il suo pensiero era lontano dalle considerazioni del «cosa metterò?».

Ancor più lontano era, quindi, dal «cosa compro?»; una generazione fa l'uomo non si vestiva, ignorava vetrine e suggerimenti della moda; veniva periodicamente trascinato dalla moglie in un negozio al grido di «hai bisogno di un vestito blu oppure «delle scarpe marroni».

Per queste mogli, minuziose conoscitrici del guardaroba

del marito, pensare ad un regalo di Natale era ben semplice: avevano a mente le misure dell'interessato, le sue necessità, e, soprattutto, non venivano mai contestate le loro scelte.

Oggi per fortuna il costume è cambiato, ed il maschio moderno non solo si veste da solo, ma provvede da sé all'acquisto del proprio abbigliamento, osserva con aria critica le vetrine ed è dispostissimo a contestare un'eventuale scelta della consorte.

Fargli un regalo è diventato dannatamente difficile: portafogli e cinture sono un'ancora di salvezza, ma per la loro durata non possono essere ripetuti molto spesso; l'ideale restano le cravatte e le camicie, ma la donna, che non ha mai avuto l'abitudine a scegliere abbinamenti per il suo lui esista e tremi: quale cravatta con questa camicia? e soprattutto quale cravatta con i vestiti che lui già possiede?

A tutte coloro che esitano forniamo l'elenco degli accostamenti così come li ha composti Vittoria de Buzzicarin in «Fior di camicia», augurando una scelta felice.

FEDERICA BANFI

ABITO	CAMICIA	CRAVATTA	FILETTO
Completo flanella grigia	Classica in oxford bianca	A piacere	Sensuoso
Completo flanella grigia	Pasepartout in popeline rigato sottile bianco e blu con colla e polo in piquet bianco	Maglia di seta blu	Apprezzabile
Completo flanella grigia	Button down in zephir a quadretti azzurri	Tinta unita in cashmere blu	Dinamico
Completo flanella grigia	Pasepartout in cotone a righe bianche e rosse	Seta opaca grigio topo	Raffinato
Completo gabardine beige	Classica in oxford azzurro	Regimental	Elegante
Completo gabardine beige	Classica in cotone a righe bianche e azzurre	Maglia di seta bordeaux	Attuale
Completo gabardine beige	Button down in fil-à-fil di lino rosa	Madras tinte spente	Conciliante
Completo gabardine beige	Pasepartout pelle d'uomo bianca	Seta a righe sottili	Ireticoloso
Completo Principe di Galles grigio-nero-bianco	Popeline, oxford, lino irlandese, piqué azzurro a lancia, polo doppio	Seta, a piacere	Insostituibile
Completo blu doppio petto (dopo le ore 20.00)	Fior di camicia bianca in lino o popeline	Fulle di seta pesante, tinta unita	Perfetto
Completo blu doppio petto (dopo le ore 20.00)	Fior di camicia in seta naturale	Seta pesante, un po' drammatica	Il massimo
Blazer blu	Button down, cotta quadrata rosa/blu	Regimental seta	Sportivo
Blazer blu	Pasepartout, oxford rosa	A righe sui toni del grigio	Ammiccante
Blazer blu	Button down in fil-à-fil di lino bianco	Shantung di seta a quadretti colorati	Individuale
Blazer blu	Button down in carolina a quadretti bianco/rosso	Maglia di lana blu	Confidenziale
Blazer blu	Pasepartout in cambri a righe larghe bianco/grigio	Maglia di seta rosso scuro	Drammatico
Blazer blu	Classica in oxford bianca	A piacere	Formale
Blazer blu	Classica in calat bianco	Lana a disegni cashmere	Più formale
Blazer blu	Classica in batista di lino	Seta a disegni grigio rosa	Formalissimo
Blazer blu	Classica in lilliantina bianca	Seta blu a pois, anche papillon	Il più formale
Giubbotto in pelle	Seta a righe camicia sportiva	Seta, a piacere	Americano
Giacca a quadretti grigio/marrone	Pasepartout in visella giallo polino	Papillon fantasia	Di tutta stoffezza
Giacca velluto a coste beige	Button down in zephir a quadretti bianco/nero/giallo	Tweed tinte bluacate	Disinvolto
Giacca lino scuro	Pasepartout in pelle d'uomo rosa, grigio in gupio e bordeaux	Seta fiocosa ruggine	Spigliato

Che cattivo ricordo di Milano potrebbe restare alla mamma che comprasse dagli ambulanti della stazione centrale il peluche «ricordo di Milano» venduto a 4.500 lire: manca il nome del produttore e dell'importatore, ma occhi e naso staccati, le graffette taglienti e l'imbottitura non a norma e infine, manca la dichiarazione di conformità alla legge: insomma la probabilità per i figli di farsi del male è assai elevata. Seppure gli angeli custodi assistono, è pur vero che avrebbero meno lavoro se tutti i produttori e importatori di giocattoli facessero il loro dovere: l'Italia (in base alla legge 46 del 18/2/83) aderisce alla direttiva Cee che obbliga i produttori alla dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza dei giocattoli, ma pare proprio che la sua applicazione difetti notevolmente. Lo rimarca e lo documenta, il Comitato Difesa Consumatori che ha sottoposto a test di sicurezza 42 giocattoli, piccolo campione casuale ma significativo dell'immensa produzione reperibile sul mercato. Ebbene, di questi 42 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza.

«Il problema — spiega il dr. Stucchi, dell'Istituto Italiano di Sicurezza dei Giocattoli — sono i controlli. Il mercato è invaso da prodotti italiani, ma più spesso d'importazione dal Sud Est asiatico, che in vari modi e per vari motivi si sottraggono alla normativa e che giocano sulle scarse strutture a disposizione del ministero dell'Industria per il controllo della sicurezza». In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza.

«In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

«In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

«In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

In effetti, l'Istituto è l'unica struttura che funge da supporto ai produttori seri nell'analisi di questo importante elemento della produzione. Ogni anno si sottopongono ad analisi circa 100 giocattoli, ma il numero di prodotti di cui il ministero dell'Industria ha autorizzato la produzione è di circa 1000. Ebbene, di questi 1000 solo 3 risultano in regola con le norme di sicurezza».

Patrizia Romagnoli

## LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

### Note e commenti

## Integrale dal giugno '82 la liquidazione ai dipendenti Enti locali

Come abbiamo riferito la scorsa settimana, è stata pubblicata un'importante e interessante sentenza della Corte costituzionale (n. 236 del 18/11/1986), con la quale è stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, sollevata dai pretori di Roma e di Genova in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; con questa decisione la Corte ha affermato che l'indennità premio-servizio per i dipendenti degli Enti locali dovrà essere corrisposta — a far data dal 1° giugno 1982 — integralmente e quindi comprensiva di tutta l'indennità integrativa speciale, maturata fino alla cessazione del rapporto lavorativo.

La fattispecie era la seguente: i dipendenti degli Enti locali hanno diritto — alla fine dell'attività lavorativa — a un'indennità di premio-servizio, che è raggugliata a tutto il periodo di lavoro e che ha, all'incirca, le stesse connotazioni dell'indennità di fine rapporto prevista per tutti i dipendenti privati e pubblici; essa, però, è corrisposta non dal diretto datore di lavoro, ma dall'Inadef e ha natura previdenziale. Dapprima era alquanto ridotta poiché da essa era esclusa l'indennità integrativa speciale — che sarebbe l'indennità di contingenza, poiché è collegata al costo della vita — e pertanto veniva racchiusa in misura molto limitata.

Successivamente l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 apportava un notevole miglioramento in quanto disponeva che questa indennità fosse soggetta a contribuzione previdenziale e conseguentemente dovesse essere inclusa nell'indennità premio-servizio, il tutto però con i limiti di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91, legge questa — come è abbastanza noto — che aveva congelato al gennaio 1977 la contingenza ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità: i dipendenti degli enti locali, quindi, potevano vedersi corrispondere, al momento del collocamento in quiescenza, l'indennità di fine rapporto, ma al pari degli altri lavoratori subivano la decurtazione della

contingenza, essendo questa stata sterilizzata dalla predetta data del 31 gennaio 1977. Un danno notevolissimo che ha visto i prestatori di lavoro, i quali hanno cessato l'attività lavorativa negli anni Ottanta e oltre, percepire le proprie spettanze in taluni casi perfino dimezzate avendo avuto il costo della vita una notevole impennata in quegli anni.

Questo inconveniente si cercò di eliminarlo con la legge 29 maggio 1982 n. 297 che ha previsto un graduale inserimento della contingenza nel trattamento di fine lavoro di talché alla data del 1° gennaio 1986 per tutti i dipendenti da aziende private, che esauriscono l'attività lavorativa, è disposto il computo della totale contingenza e quindi il collegamento dell'indennità di anzianità — ora denominata trattamento di fine rapporto — all'effettiva retribuzione. In virtù di questa normativa — che poneva bene in evidenza la volontà del legislatore, che era quella di ancorare l'indennità di fine lavoro alle reali retribuzioni di cui il prestatore aveva usufruito nel corso del rapporto di lavoro, senza che venisse decurtata di una notevole parte di essa — anche i dipendenti degli Enti locali avrebbero avuto diritto a un calcolo esatto dell'indennità premio-servizio, con inclusione dell'indennità integrativa speciale, maturata negli anni e che era diventata abbastanza consistente: di questo parere non è stata l'Inadef che ha continuato e continua a corrispondere con le somme maturate al 31 gennaio 1977.

Ovviamente la questione è finita dinanzi ai magistrati ordinari e mentre alcuni hanno accolto le giuste e legittime richieste dei lavoratori, altri — con considerazioni giuridiche che è superfluo in questa sede richiamare — hanno ritenuto se

questione alla Corte costituzionale in ordine all'incidenza che la predetta legge n. 297/1982 avrebbe avuto sull'art. 3 della legge n. 299/1980.

La Corte — con un'argomentazione ineccepibile — ha affermato che decisivo appare l'esame della volontà del legislatore che è stata quella di omogeneizzare il trattamento dei dipendenti iscritti all'Inadef a quello degli altri lavoratori e pertanto l'abrogazione, disposta con la legge n. 297/1982, del limite temporale previsto dall'art. 1 della legge n. 91 del 1977 — secondo cui a partire dal 1° febbraio 1977 non dovevano essere calcolati gli aumenti di contingenza e gli emolumenti di analoga natura — si rifletteva anche sugli effettivi contenuti normativi dell'art. 3 della legge n. 299/1980; in altre parole se il legislatore con la legge n. 297/1982 ha rimosso l'ostacolo costituito dal congelamento della contingenza a una determinata data, intendendo così ripristinare il computo della predetta indennità nella sua reale entità, ne consegue, per l'affinità assistente tra i due istituti, che anche per i pubblici dipendenti iscritti all'Inadef il limite temporale non ha più alcuna validità.

A seguito di questa decisione della Corte costituzionale i dipendenti degli Enti locali che sono stati collocati in quiescenza in data posteriore al 29 maggio 1982 e che hanno percepito l'indennità premio-servizio, in misura oltremodo decurtata, con rilevante danno economico, debbono soleramente attivarsi — e con essi le organizzazioni sindacali — affinché questo importante pronunziato della Corte non cada nel nulla e venga vanificato dal trascorrere del tempo, in quanto i diritti si preservano, se non si fanno valere entro cinque anni dalla loro maturazione.

SAVERIO NIGRO

### Le risposte

Caro direttore, ti scrivo per avere chiarimenti intorno ad un problema sorto nella fabbrica Inadef di Piombino. La nostra rivendicazione riguarda gli organici di reparto.

Dopo aver trattato direttamente con i dirigenti della fabbrica, ho chiesto di fronte a posizioni negative assunte dagli stessi, siamo stati costretti a scendere in lotta proclamando, insieme all'esecutivo del Cdl, lo sciopero di 24 ore di durata straordinaria ed in questo anche il non attendere il cambio turno (altrimenti i lavoratori sarebbero stati costretti per Ccn a rimanere). Ti assicuro che questa forma di lotta scelta erano previste precise garanzie di salvaguardia della marcia di importanti impianti e per gli stessi lavoratori.

L'azienda ha invece inviato lettere con pesanti provvedimenti disciplinari ad alcuni lavoratori del reparto, ritenute successivamente in un incontro tra la direzione, l'esecutivo di fabbrica ed i delegati di reparto.

In quella occasione la direzione ricattò pesantemente sia l'esecutivo che i delegati, minacciando di licenziare i lavoratori interessati al provvedimento disciplinare davanti alla magistratura se non avessimo cessato le agitazioni in corso definendole «illegite».

Questo punto chiedo: possono considerarsi illegittime le forme di lotta? Si ritiene che il comportamento dell'azienda sia in contrasto con quanto prevede la legge 300 sul diritto di sciopero?

CARLO IANNUZZI  
delegato di reparto  
Deltasider (Piombino)

Il riconoscimento dello sciopero come «diritto costituzionale» è stato sancito dall'art. 40 Cost. e è un fatto profondamente innovativo rispetto alla tradizionale concezione dello sciopero come «libertà» di iniziativa personale in un primo piano esigenza di tutela di questo diritto piuttosto che quella di individuare i limiti. Ciò nonostante, per un lungo periodo, grosso modo sino al 1976, una parte della giurisprudenza e della dottrina ha dato una interpretazione restrittiva dell'art. 40 Cost., con lo scopo di porre limiti all'esercizio del diritto di sciopero. Limiti sono stati infatti ravvisati sia nelle finalità che nelle modalità di esercizio dello sciopero.

Tale interpretazione restrittiva è oggi largamente superata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 281/84, ha abrogato l'art. 503 del codice penale che considerava reato lo sciopero politico.

È inoltre un dato ormai pacifico nella giurisprudenza di merito e della Cassazio-

## Il diritto di sciopero ed i suoi limiti

ne che le forme di sciopero considerate «anomale», perché si distinguono dal tradizionale concetto di sciopero come astensione del lavoro contemporanea e generalizzata dei dipendenti, protratta senza interruzioni e per un periodo determinato, sono pienamente legittime.

L'ordinamento giuridico non dà una definizione dello sciopero né è ammissibile dunque tipizzare le modalità di esercizio: il contenuto deve essere individuato dal giudice rificandosi al significato che il termine ha assunto nel contesto sociale. Sono concordemente considerati leciti lo sciopero a scacchiera (astensione da lavoro a reparti alternati ed in tempi successivi) e lo «sciopero a singhiozzo» effettuato per mezzo di brevi e frequenti astensioni dal lavoro a prescindere dal danno arrecato alla produzione aziendale. Non esiste infatti il concetto di «anno ingiusto», posto che lo sciopero per sua natura deve tendere ad arrecare il massimo pregiudizio per il datore di lavoro con il minimo sacrificio per il lavoratore, che ha un potere di resistenza economica enormemente inferiore al datore.

Vengono invece riconosciuti solamente limiti «esterni» allo sciopero: e cioè la salvaguardia di altri beni costituzionalmente garantiti quali la vita e l'incolumità delle persone, nonché l'integrità e la funzionalità degli impianti (Cassazione 4212/79; Cass. 711/80; Cass. 281/84). È pertanto lecito solo lo sciopero che può pregiudicare irrimediabilmente non la produzione bensì la produttività dell'azienda, senza possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua attività, oppure che comporti la distruzione o la distruzione inutilizzabile degli impianti, è d'altronde difficilmente immaginabile che i lavoratori mirino con lo sciopero a distruggere la propria possibilità di occupazione.

La risposta al delegato di Piombino è quindi semplice: lo sciopero delle ore straordinarie è pienamente legittimo e la reazione del datore di lavoro, con minaccia di provvisoria astensione dal lavoro, ricorso all'autorità giudiziaria è qualificabile chiaramente come comportamento antisindacale, sanzionabile con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Con la sentenza del Pretore di Parma 13/1/1983 (in Lavoro 80, 1984 pag. 84) e del Tribunale di Milano 10/12/1980 (in Lavoro 80, 1981, 377) è stato emesso il testo dello sciopero dello straordinario «essendo ormai pacifico che sono legittime anche le forme di astensione parziale del lavoro a prescindere dai riflessi che tale tipo di lotta determina sull'organizzazione aziendale».

Numerose sentenze hanno dichiarato antisindacale il comportamento del datore che rifiutò le prestazioni residuali utili o minacce sanzioni disciplinari come conseguenza all'effettuazione di sciopero a singhiozzo (Pret. Roma 12/2/82 e Pres. Salerno 12/11/1979; Pret. Cosenza 23/11/1979; rit. in Foro 17, 253, 275).

Di particolare importanza è la sentenza emessa dal delegato di Piombino, la sentenza della Cassazione n. 2840 del 9/5/1984 (in Foro Italiano 84, I, 2513) la quale afferma che il lavoro a scacchiera rappresenta un caso esemplare del ricorso alla Magistratura proposto dal datore di lavoro per far cessare una forma di sciopero parziale e minaccioso, con le conseguenti penalità.

Afferma la Cassazione che la stessa proposizione dell'azione giudiziaria costituisce un attentato alla libertà e attività rappresentate in un caso di sciopero: tale azione si prospetta come una forma di deterrente psicologico per le azioni di lotta. Tale comportamento datoriale rappresenta un cattivo uso di un potere giuridico per altri versi lecito: lo stesso processo a costituire un torto proprio per l'uso deviante che ne viene fatto. (p.l.p.)

## Alimentazione e agricoltura nella regione Umbria

Alimentazione e agricoltura: un binomio che ogni giorno di più diventa pilastro della nostra economia e severo regolatore della bilancia dei pagamenti con l'estero.

L'equilibrata simbiosi di queste due voci ha sempre rappresentato il coronamento degli sforzi politici ed il raggiungimento di ampie mete per una migliore qualità della vita, sotto il duplice aspetto alimentare ed ambientale.

L'Umbria, dentro questo significato oggi tanto di moda, è all'avanguardia grazie al fortunato incontro di molteplici caratteristiche, quali quelle climatiche e pedologiche, della conformazione del territorio, della qualità dei prodotti agricoli, dell'avanzato stato di ricerca, frutto di nobili ritagli della cultura contadina e della presenza qualificata del mondo universitario.

Vi è, oggi, la necessità di imbrigliare tutte queste opportunità e canalizzarle in un più concreto processo di commercializzazione.

Lo sforzo dell'Ente di Sviluppo Agrico-

lo in Umbria, in questo contesto agro-alimentare, è di raccogliere istanze, potenzialità, economie settoriali ed aggiornarle rispetto alle moderne regole del mercato, attraverso una programmazione delle produzioni, la ricerca delle qualità, la remuneratività delle economie aziendali, l'intervento finanziario a sostegno, la creazione di strutture idonee per sostenere l'urto della concorrenza, insomma l'introduzione di condizioni per una competitività capace di affrontare prospettive certe. Il compito di curare l'immagine dei prodotti tipici e genuini è stato demandato al Centro Agro-alimentare di Foligno.

Questa regione, oggi, è in grado di mantenere alto il prestigio della sua economia agricola per molte voci del comparto alimentare: latte. L'Umbria è una delle prime regioni che paga questo prodotto con un prezzo rapporto alla qualità: vno: grazie ai due moderni centri di servizio di Marsciano e di Orvieto questa regione è in grado di rispondere ai mutati gusti del consumatore con un mo-

derno impianto di assistenza ai produttori; olio di oliva: nasce all'insegna di nobiltà e ricche tradizioni il COREOL (Consorzio modico sino al 1976) una parte della giurisprudenza e della dottrina ha dato una interpretazione restrittiva dell'art. 40 Cost., con lo scopo di porre limiti all'esercizio del diritto di sciopero. Limiti sono stati infatti ravvisati sia nelle finalità che nelle modalità di esercizio dello sciopero.

Tale interpretazione restrittiva è oggi largamente superata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 281/84, ha abrogato l'art. 503 del codice penale che considerava reato lo sciopero politico.

È inoltre un dato ormai pacifico nella giurisprudenza di merito e della Cassazio-

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gerofalo, docente universitario; Nyranno Moshè e Iacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino. Alla rubrica opera ha collaborato l'avv. Pier Luigi Panti della Cdt. di Roma.